This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Pam
2554

Quaglia

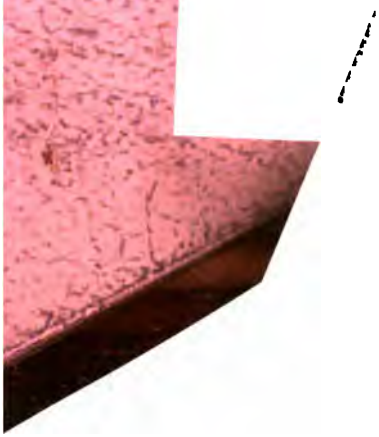

PROPOSTA

DI UN PIANO DI FORMAZIONE

DELLA

MILIZIA NAZIONALE ITALIANA

DEL

CAV. L. Z. QUAGLIA

GENOVA

TIPOGRAFIA DEL R. I. DE' SORDO-MUTI

1848.

Harvard College Library
Dec. 29, 1919
Cutting Fund

UA747
Q34
1848
MAIN

PROPOSTA

DI UN PIANO DI FORMAZIONE

DELLA

MILIZIA NAZIONALE ITALIANA

—

Chiamo *Nazionale* ogni *corpo militare* formato dal Governo di un popolo, in cui è legge che ogni cittadino ha da esser soldato.

Sotto questo punto di vista l'armata sia essa permanente, sia eventuale, pagata o gratuita, di giovani o di attempati, è sempre *milizia nazionale;* sotto quest'aspetto è nazionale la truppa nostra di linea, come la civica, come la Landsturm, e la Landwehr tedesca.

A due possiamo ridurre i principali giusti metodi di formare gli eserciti:

1.° Coll'arruolamento di uomini nazionali, od esteri che si offrono spontanei mediante prezzo, o no:

2.° Colla leva, cioè coll'obbligare al militare servizio tutti i cittadini, che sono nella condizione indicata dalla legge. Questa eseguisce la scelta, o designazione in più maniere: così — 1.° lasciando all'autorità municipale la cura di fornire il numero prescritto d'uomini, di sceglierli fra la popolazione comunale: — 2.° col descrivere in una lista tutti i giovani di una data età in un ordine risultante da estrazione a sorte e arruolare secondo quell'ordine tanti uomini, quanti bastano a fornire il contingente, pochissime esenzioni ammesse: — 3.° collo spartire i giovani, od i maschi tutti in categorie distinte prendendo per norma le condizioni di famiglia, onde tener per i primi a partire i meno necessari alle medesime (1).

La leva deve, ne' Governi civili e liberi, considerarsi come l'espressione non solo di un dovere, di un tributo, ma altresì come un onore ed un diritto (2): deve quindi ne' suoi effetti mirare singolarmente di ottenere la più possibile eguaglianza, e comprendere l'universalità: ne' suoi particolari deve esser ad un tempo politica, giusta, e caritatevole: politica col fornir colla minore spesa numerose e buone soldatesche; giusta coll'imparzialità severa di sue disposizioni; caritatevole col cercare di nuocere il meno possibile a chi ne ha da sopportare l'azione.

L'esperienza ha provato che l'arruolamento de' soli volontari è mezzo insufficiente per il numero, vizioso

(1) A questa classe appartiene il metodo di coscrizione dell'Austria.
(2) V. Spectateur militaire 1844 pag. 447 e segg.

per la qualità degl'individui raccolti, corrotti il più, e di dubbia fede.

Il modo di lasciare al Sindaco del comune l'arbitrio della designazione, arbitrio simboleggiante gli abusi de' tempi feudali, è a tempi nostri da respingere.

La coscrizione, figlia de' principii di eguaglianza civile seduce coll'aspetto di legalità, di giustizia, perchè esclude l'arbitrio dell'uomo sostituendovi il capriccio della sorte; piace al volgo perchè nell'urna medesima vede agitarsi la sorte del ricco e quella del povero, del cittadino e del villano. Essa fa sopportare come giuste le sovente enormi esigenze della leva, ed è la sola capace di fornire ai numerosissimi eserciti fatti a' tempi nostri una reciproca necessità de' Governi forti. Essa può prelevare sino ad $^1|_{12}$ della popolazione per un breve sforzo nazionale, e ciò in proporzione viemmaggiore che gli Stati sono più piccoli, come ne vediamo esempi nelle storie antiche, nelle moderne de' popoli meno civili, e nella Svizzera, ne' Stati d'America, fra gli Arabi ecc., ove tutti i maschi abili alla guerra debbono prendere parte alla milizia.

La coscrizione è la regolarizzazione di questa chiamata generale della Nazione civile; ed essa vieppiù si accosta, se alla formazione degli eserciti mobili, assoldati e vestiti, si accoppia quella della milizia gratuita, dicasi nazionale, civica, comunale, ecc.

Ma la legge della coscrizione, se è la migliore finor praticata, non è essa più suscettiva di perfezionamento? e non fu essa chiamata ingiusta, e cieca distributrice di bene, o di male? A onor del vero dobbiamo

qui far osservare che il Regolamento nostro per la leva, tuttocchè calcato sul francese (dell'impero) ne scemò in gran parte il grave peso, col ridurre il militare servizio, in tempo di pace e nella fanteria, a pochi mesi, e parve avere il meglio d'ogni altro simile sciolto il problema di aver una numerosa armata, attiva o in riserva, istrutta, disciplinata, economica, cioè che poco graviti (in proporzione) sulle finanze dello Stato, e distolga per il minor possibil tempo i giovani dalle imprese carriere, o dalle loro famiglie. Ma essa però racchiude alcuni essenziali difetti; oltre a quella distinzione che vi è di uomini d'ordinanza troppo poco numerosi ne' corpi, e i temporarii obbligati a un sol anno, in tempo di pace, essa sacrifica la giustizia alla convenienza militare, quando talora senz'altra causa che una statura maggiore un iscritto deve fare tre talor cinque anni di servizio (nelle armi scelte), mentre un altro forse sovente più favorito in condizion di famiglia non ne fa che un solo o quattordici mesi: e se occorre, ogni iscritto può esser assegnato all'ordinanza coll'obbligo di servizio continuato per otto anni, di modo che gl'iscritti hanno per ferma o debito quasi arbitrario, o facoltativo 1, 3, 8 anni di seguito.

Egli ha del resto comune col francese i difetti inerenti al dominio troppo esteso della sorte (1) onde nasce l'inconveniente grave del modo attuale di confondere e trattare come eguali, posizioni domestiche ben diverse; per tal fatta che si escludono da favore o esen-

(1) V. nota in fine.

zione, e si mandano sotto alle armi iscritti di gran vantaggio, e talora necessari in famiglia, mentre si dispensano di quelli che lo sono assai meno, o per nulla.

Noi abbiamo cercato un modo che abbia per risultato l'evitare questo caso, e che l'invio de' necessari non succeda che dopo esaurito il novero degli altri.

La legge vigente, allo scopo di conservare disponibili per l'attività un numero grande d'individui, considera come tali tutti coloro che non furono soggetti alla prima chiamata, e non esentati, ed i quali estrassero un numero alto. I giovani così stati favoriti dalla sorte rimangono sulle liste soggetti a designazione sino a ventitre anni. Questo caso successe mai, eppure ne risultò l'inconveniente suddetto, che possiam chiamar senza fallo pratica ingiustizia, cioè di far partire confusi i meritevoli di riguardo con altri che vi avevano meno diritto, dispensandone questi con numero alto, assimilati di fatto se non di diritto, ai privilegiati posti in fin di lista (figli di settuagenari, di vedove, orfani ecc).

Noi otteniamo lo stesso scopo, ma in più equa maniera.

Noi stabiliamo delle categorie determinate secondo la situazione di famiglia de' giovani, e regoliamo la partenza secondo la serie delle categorie medesime.

La legge piemontese attuale tiene il soldato di leva per la fanteria, obbligato al servizio sino a trentasei anni. Noi crediamo che l'uomo di fatica, quale è il semplice soldato, è troppo vecchio oltre i trenta, singolarmente dopo aver vissuto sempre o quasi a casa

sua, dopo essersi ammogliato, e veduta forse venir meno la sua robustezza. Per contro non dimentichiamo che la miglior truppa è la veterana, o permanente. Abbiamo quindi fissato a due il minimo degli anni di servizio permanente in vece di un solo com'è nel detto Regolamento: e solo il rispetto alla libertà individuale, cui è sì gran sacrifizio il debito della leva, ci fece astenere di proporlo maggiore.

La legge medesima dà per norma della assegnazione numerica o riparto del debito d'uomini delle province dello Stato l'ultimo censimento (fatto fra noi or sono dieci anni). Ora è certo che la proporzione fra i nati di una Provincia, e quelli di un'altra di uno in altro anno non sono costantemente proporzionali fra loro, nè di anno in anno, e ciò benchè la media di più anni possa esser uniforme. La Francia ha già rimediato a quest'inconveniente, che se non è grande in massima, per il possibile compenso fra più anni, lo è per l'individuo. Ora in Francia il ministro stabilisce il riparto dopo conosciuto in caduno anno il numero degli iscritti. Così faremmo noi pure. Ma a parer mio ciò non basta, perchè vi sia giusto equilibrio fra le località tutte dello Stato. Ci prova infatti l'esperienza che in alcune terre, e specialmente nelle città capitali, o marittime gl'iscritti *non buoni, o esenti* sono assai più numerosi che nelle campagne. Così ad esempio, nella Provincia di Genova da me osservata per nove anni, su quattro individui iscritti un solo se ne ha per il servizio militare, mentre nelle comuni rurali la metà è servibile circa, perchè nei primi sono più numerosi i difettosi

di corpo, gl'incogniti, gli esenti come frati, allievi ecc.; e ciò astrazion fatta delle esenzioni marittime che non sono che applicazioni ad un altro genere di servizio.

La norma della popolazione censita per il riparto fra le Province, ha anche un altro grave inconveniente. Il ministro chiedendo a caduna Provincia, vogliasi anche dietro le notizie statistiche avute, un certo numero di soldati per l'ordinanza (o permanenza per otto anni), ovvero altri per la cavalleria od artiglieria, di cui i primi stanno otto ed i secondi tre anni sotto le armi, ne risulta che può accadere che debba partir in permanenza chi non ha che un fratello solo in una Provincia per poter dar quell'anno il numero richiesto, mentre in un'altra ne rimarrà in temporario servizio alcuno con tre fratelli liberi dopo fornito il suo contingente. Nell'altro caso le stature alte son pregiudicate e soggette a far tre anni, quando i piccoli (in Fanteria) nè fanno un solo.

Per evitare questi seri inconvenienti, per togliere in quanto non è giusto il predominio della sorte, noi proponiamo dopo fatta l'estrazione fra tutti gl'iscritti indistintamente, lo scrutinio de' medesimi per operare la divisione di quelli non avente diritto a esenzione ecc., in più serie, il cui numero sia decrescente in probabilità di chiamata all'armi, e crescenti in titoli e riguardi di famiglia; resta quasi abolita la categoria di non partente per numero alto, e si cresce quella de' riguardi domestici per ammissione a minor eventualità di partenza.

Con questo metodo il Governo ha egualmente a sua disposizione l'intiera generazione maschile, abile, di ogni anno: ma il riparto fra le Province, le comuni, le famiglie si farebbe seguendo un ordine progressivo dipendente dalle considerazioni sociali, o diciamo di paterna giustizia, onde renderne l'effetto il meno possibile pesante, e di disagio alle popolazioni, come vedrassi meglio nella descrizione del piano proposto.

La riserva si formerà anche di più categorie che non sarebbero all'uopo chiamate, che per ordine inverso della necessità in famiglia degli uomini che la compongono; questi sarebbero quelli che furono in soprappiù delle liste suscettive di esser chiamate all'attività, e di uomini rinviati in congedo illimitato dopo aver prestato un certo tempo di servizio; così invece di tre qualità di soldati che si hanno attualmente ai reggimenti, cioè stanziali, e sotto le armi, in congedo illimitato, in riserva, non se ne avrebbero che due cioè in attività, ed in riserva.

Osserviamo che anche la Francia sulla totalità degli ottantamila reclute che le fornisce annualmente la coscrizione una parte è tuttora mandata in congedo, senza aver participato all'istruzione. La nostra riserva invece si comporrebbe parte di soldati già addestrati alle armi, parte di uomini reclute, che potrebbero (quelli almeno che appartengono alle prime categorie) esser esercitati ne' loro comuni, o per via di antichi militari in giro nelle località diverse, o all'aprirsi d'una campagna, ai depositi, secondo verrebbe ordinato dal Re.

Si avranno uomini con debito diverso di durata nel servizio: ai volontari come ai vecchi militari, singolarmente ai sottufficiali, si potranno accordare facoltà di limiti diversi di ferma.

Allo scopo poi di avere un nucleo di militari anziani da cui estrarre i sottufficiali, numeroso e capace, mezzo se non unico, primario sarà l'attuazione del seguente principio — Abbiano i militari una ragionevole prospettiva, un premio proporzionato ai meriti, alla capacità; sì durante l'attiva lor vita, che quando loro è necessario un ultimo riposo. — Si renda possibile l'acquisto di estesa istruzione ne' corpi; l'incapacità, l'ignoranza non sia che di chi la vuole. — Noi crediamo poter sin d'ora protestare contro coloro che patrocinano il monopolio di ogni qualsiasi impiego civile, amministrativo, a pro de' curiali; se vogliamo che la milizia sia obbligo non oneroso di tutti, facciamo sì che essa sia l'arte, la sussistenza onorata di alcuni pochi, quasi custodi del sacro fuoco della vittoria, della fede, della dottrina, quasi fonte perenne dei buoni principii della migliore pratica, della giusta disciplina: non sia mai tolta la prospettiva al ben essere, a chi si distinse col ben fare — che ognuno sia pagato secondo le sue opere — che la patria sia giusta, riconoscente: essa sarà forte, prospera, invincibile. Affinchè la parte permanente, conservatrice come propagatrice delle tradizioni, della scienza, e dello spirito militare sia animata da sentimenti vitali, durevoli, fertili, conviene che la società non imprenda di ridurla alla condizione di servitore stipendiato, nè

la legge deve mai fare sì, che chi dedicò a lei sua vita in tal modo, possa rimproverar a se stesso d'avere abbracciata quella carriera: questa devegli presentare quelle eventualità di successo, che il borghese trova colla condotta, e collo studio nella società generale.

La Prussia in ciò ci fornisce un grande e bell'esempio; in essa la carriera militare obbligatoria a tutti; è scala agli impieghi, ad altra carriera: bensì ciascuno secondo il suo grado, le sue opere, i suoi mezzi: ovunque ciascuno può acquistar questi mezzi, e porsi in grado di eseguir queste opere, e meritarne il premio.

Non è a dire che l'uomo riformato (dichiarato inetto alla milizia per difetti corporali o simili) sia un essere inutile, o a carico in famiglia; forse di dieci appena due sono tali, egli è perciò che noi abbiam creduto poterne tener conto per l'esercito sedentario, ammettendo le sole esenzioni assolute per gravissimi motivi.

Questa nostra osservazione, esser cioè i riformati per il più, uomini operosi e utili in società pare indurre a credere, che il nuovo nostro metodo, con cui il riparto, e la fissazione del contingente per provincia che noi vorremmo operato dal Ministero, dopo che si sia fatto l'esame degl'iscritti, e operata la separazione fra gli abili al servizio e gl'inabili ed i dispensati, abbia per conseguenza di render la leva più gravosa alle campagne che alle città, mentre attualmente pare il contrario (vedi qui dopo); a ciò rispondiamo che la legge non poteva vedere un individuo sotto un duplice aspetto, e valutare l'opera

di quello, che essa non vuole. Ciò solo potevasi fare che noi proponiamo: obligarlo al servizio sedentario. Rispondiamo inoltre con Melchiorre Gioia (Prospetto t. 1 p. 279) « La coscrizione eseguita a ragione » di popolazione danneggia più le città che le campa- » gne; la mortalità in città varia fra $^1|_{32}$ ed $^1|_{25}$; nè » i campi la media è di $^1|_{40}$ . . . . . paragonando quindi » le spese e le difficoltà dell' educazione cittadina » dieci artisti di venti anni stanno a dieci giovani » paesani per lo meno come tre sta ad uno: stabilire » così la coscrizione (parlava della francese) sulla » norma della popolazione è stabilire l'imposta di- » retta sulla sola estensione del terreno senza ri- » guardo alla sua qualità ».

Io soggiungo che il villico dopo fatti alcuni anni di militar servizio torna ad esser buon campagnuolo: non così facilmente l'artista, il cittadino, lo studente, il negoziante, nè colui che otteneva già, a gran stento, un impiego, spesso perde se non l'attitudine, il buon volere di ricominciar sua prima carriera, o non ha più pazienza di attender ad una nuova, o di cercare la più conveniente.

Noi ci scostiamo singolarmente nel nostro piano dal regolamento attuale Piemontese e Francese in ciò, che in questo domina anzi tutto la sorte; nel nostro essa vi è secondaria: noi vorremmo che anzi tutto avesse luogo la giustizia e l'umanità. Quindi, e secondo le regole stesse della giustizia, la sorte decidesse solo là ove essa giustizia non può più decidere. Che se è dovere di ogni cittadino di servire la

patria, è dovere altresì di questa, ed è diritto di quello che la scelta ove vi è luogo a distinguere ed esimere, cada su tutti sì, ma in ordine progressivo e secondo che l'assenza in famiglia del chiamato può avere gradi diversi d'importanza e di danno.

Sul quale argomento (della sorte fatta arbitra degli iscritti) ci basterà qui di rammentare il piano stato presentato alle camere in una petizione del Sig. Joffrés, e già riferito ne' giornali militari: accusando la coscrizione d'ingiusta, chiamandola una *lotteria*, egli propone di sostituirvi un altro metodo, di cui la base sarebbe l'obbligo agli iscritti tutti, o di pagare una somma, o di partire soldati; quelli che così andrebbero sotto le armi profitterebbero del denaro sborsato dagli esenti; l'aristocrazia del denaro verrebbe in tal modo inaugurata nella leva: esso in oltre avrebbe per risultato di spegnere nelle popolazioni agiate lo spirito nazionale e militare. Il Sig. Joffrés sbagliò altresì nel considerare la leva solamente quale tributo, mentre è ad un tempo diritto e dovere di cittadino: è debito nazionale che si paga sotto il duplice rapporto di privilegio, e di peso come ogni altra funzione civile o politica del paese.

La sorte inoltre, ridotta a' suoi giusti confini è dimostrazione, simbolo d'uguaglianza civile: essa induce a rassegnazione la moltitudine sempre adombrata, e gelosa verso di chi crede esser di lei più potente; essa è necessaria nella severità ed estensione della legge: e noi la vogliamo conservata non per confondere i diritti e le posizioni diverse degl'iscritti, ma

per creare un ordine fra i pari, qual norma indipendente dall' arbitrio, dirò persino dall' incerto giudizio dell' uomo. »

Delle sostituzioni. Noi abbiam detto che la legge della leva deve essere caritatevole, quando ad esserlo non fa reale ostacolo l' interesse pubblico, cioè giustizia e politica. Noi non sappiamo ravvisare un reale inconveniente coll' ammettere le sostituzioni, cambi o surrogazioni. Il divieto delle medesime le consideriamo applicate all' inoltrata nostra civilizzazione e agiatezza, un esagerazione di un principio giusto, di quello cioè che proclama soldato ogni cittadino, principio che pur noi adottiamo egualmente, pienamente come vedremo, malgrado che crediamo bene il permettere di surrogare. Noi siamo convinti che col metodo nostro lo spirito militare si farà spirito nazionale e che la pratica militare diverrà una parte dell' istruzione educativa della quasi universalità cittadina.

Noi diciamo quindi che la legge nè può nè deve proibire le sostituzioni: ma diciamo che essa deve tutelarle nel tempo stesso, che deve astenersi dal contrariarle senza un utile risultato.

Non ammettiamo per vera, in genere, la corruzione che i surrogati arrecano ne' corpi, quando la legge si assicura della moralità de' medesimi prima dell'arruolamento, escludendone non solo i rei, i cattivi, ma i viziosi, gl' immorali. Sono gente venduta sì, ma non sempre sono costretti a divenirlo per sciopera-tezza, e per vizii: l' obbligo che mi corre da circa due lustri di assistere a contratti di simil genere, mi

ha provato che il più de' surrogati procede dalla gente di campagna, e che il più vi si è indotta per fornire in numerosa famiglia a qualche strettezza o bisogno: talora uno stipula il pagamento dell'intiero prezzo al fin degli otto anni di ferma: molti delegano al padre parte del prezzo per terminare un pagamento, per fare la compra di un agognato pezzo di terra: alcuno riserva l'interesse, o una quota alla propria madre vedova.

La proporzione de' surrogati col totale degl'iscritti richiesti annualmente da questa Provincia, è di circa $^1/_6$ ad $^1/_7$.

Ottima è l'istituzione che ammette a surrogare i soldati sul finir di loro ferma: ma è a desiderare che la legge protegga i precedenti come protegge questi, obbligando tuttora il surrogante che non paga a servir personalmente ecc: meglio fia forse l'obbligare all'intiero pagamento, od in brevi rate, il prezzo convenuto, in una cassa di risparmio per pagarle a richiesta de' surrogati, o a fin di ferma, come in Austria è ordinato, esclusivamente a ogni altro modo.

La legge deve come in Francia respinger dal farsi surrogato chi fu esente nell'interesse altrui (p. es. di padre vecchio, di vedova ecc.) se non in riguardo dell'utile di queste persone medesime, e coll'annuenza del consiglio di famiglia.

La sostituzione permessa è ciò che può render men dura la severa legge della leva: per agevolarla noi vorremmo che, come ora in Francia, trascorresse un termine di alcuni mesi fra la designazione, e l'incorporazione, e che in quello intervallo l'iscritto potesse

far accettar il suo surrogato al capo luogo di suo domicilio. Io propongo altresì che sia permesso lo scambio fra due iscritti di categorie diverse (come ne assegno nel mio Piano) mettendosi precisamente l'uno al luogo medesimo dell'altro, come per esempio, chi deve far quattro anni di seguito, possa cambiar di posto con chi ne deve far due: così fra iscritti di mandamenti diversi, ed anche di anni diversi non però distanti di più di cinque anni di età, e siano di eguale salute; anche non di pari statura (purchè sia prima dell'incorporazione di metri 1, 56).

Per tal modo le sostituzioni comprenderebbero pressocchè sempre i casi da noi detti *surrogazioni e cambi di numero*.

Che il soldato in riserva presente, od assente possa farsi surrogare al corpo, cui appartiene.

Io credo non doversi alterare per nulla l'attuale regolamento sulle esenzioni, riguardo i militari al servizio, i marittimi, alcuni operai, alcuni allievi laici o chierici ecc. (§. 228 del Regol.). Savia pure e paterna è da osservarsi l'altra disposizione per cui son considerati come non esistenti in famiglia i ciechi, i sordo-muti ecc, gli assenti da dieci anni senza notizia (§. 205). Così pure di quella che ammette le sospensioni a partenza per malattia dell'iscritto, per accertare i presunti diritti a esenzione.

Ma io ammetterei altresì la provvisoria sospensione a partire per quasi non esistenza in famiglia, valevole per una leva sola, dell'assente senza notizie da sette anni; di chi è affetto di etisia al terzo grado, dell'inca-

pace a camminare per mali cronici, o altre indisposizioni da specificarsi: e così il maschio non maggiore di anni dieci non deve nemmeno contare in famiglia, cui è unicamente cagione di spese e di cura quando si tratta di annoverare i fratelli come aiuti della famiglia dell'iscritto.

Tralasciamo per brevità di chiamare ad esame minutamente cadun articolo della proposta formazione; il più non essendo che lo sviluppo, e la deduzione dell'idea tipo — assegnazione di tutti i maschi nati in un anno a servizio militare spartito in serie successive, di cui una porzione sola stia sotto le armi ne' tempi ordinari e di pace —.

Ci resta meno a dire sulla *guardia nazionale*, *civica*, od *urbana* dacchè la costituzione nostra dell' 8 febbraio ne proclama l'adozione. Noi l'abbiamo chiamata *armata sedentaria* e lo statuto predetto la dice benissimo *comunale*, perchè il nome di *nazionale* vuol essere riservato a tutto l'esercito, come facciamo in questa proposta.

Crediamo ora facile l'assunto di provare che la guardia civica è per sè incapace a supplire un esercito regolare. Ciò che si credeva forse in qualche parte d'Italia un anno fa, ora è intieramente riconosciuto errore.

Toscana e Romagna s'applicano elle medesime all'ordinamento di corpi mobili, e stanziali, i soli che possano opporsi alle armate regolari: ognuno che sia mediocremente perito nell'istoria è persuaso che la più forte armata è quella che è composta di soldati in continuato servizio, od anziani, fatti cioè alla di-

sciplina ed alla vita tutta speciale militare: ognuno è persuaso che a' tempi nostri l'arte della guerra è una scienza, e che la vittoria è di chi è ad un tempo numeroso, e più capace: essa è de' più intelligenti per istudio e per pratica, de' meglio provvisti d'uomini comuni e di speciali; di materiali convenienti e de' mezzi pecuniari per far che tutto ciò esista e funzioni.

In questo consiste la massima differenza che passa fra le armi di un popolo rozzo, e quelle di uno incivilito. Nè l'esempio recente di Svizzera e degli Stati Uniti e Messico ci fa mutare opinione, non ravvisando in quelli scontri il concorso di esercito permanente, regolare.

Noi siamo di parere che l'armata di riserva, come quella sedentaria non possono nè debbono attivarsi, che in tempi ed in casi di eccezione; quella, per la guerra soltanto, questa sì in quest' ultimo caso, che in quello in cui trattasi di proteggere la maggiorità di cittadini contro la minoranza, sia quest' ultima una fazione ribelle sovvertitrice, o che vuole imporre i suoi sistemi alla maggiorità, sia essa composta d'individui fattisi nemici del ben pubblico, o dei privati.

La guardia nazionale è istituzione protettrice di un nuovo ordine di cose ottenuto colla forza dal popolo, quando si suppone esistere nel potere che s'appoggia all'esercito, elementi contrari a sua esistenza: allora è come un tribunato opposto al fisco: essa cioè è dimostrazione di disaccordo fra Principe e Popolo; o fra questo, e chi s'interpone fra lui ed il Principe.

La disciplina di questa milizia ove chi comanda oggi domani può ritornar comune, non può mai esser simile a quella dell'armata assoldata. Infatti che valse a Napoleone nel 1814, per tacer di tant'altri esempi?

La guardia nazionale può bensì utilmente impiegarsi per supplire, all'interno, alla linea, nel servizio di piazza, e render così questa disponibile intieramente per la guerra. Noi apprezziamo grandemente nella milizia nazionale (sia essa guardia civica, sia truppa stanziale) il mezzo più efficace per creare e mantenere vivo lo spirito militare nel popolo, che è per questo condizione indispensabile di forza e d'indipendenza: crediamo quindi opportuna, riguardo alla prima, la sua costante organizzazione ed istruzione, ma non potere nè dovere essere se non temporaneo, o limitato il suo impiego.

I corpi della medesima siano formati da volontari, siano di leva, animati sempre da amore di patria possono, durando viva la passione e la causa che li ha chiamati all'armi, prestare grandi servizi. Ma ove si voglia protrarne di troppo l'azione, essa si snatura e dirò quasi si dilegua; un rilasciamento nell'istruzione e disciplina, una sostituzione di mercenari, una riduzione, una scelta in fine vi si opera insensibilmente, perchè si fa necessario e giusto accordare delle dispense, e il corpo, benchè di volontari, prende il carattere della linea; tale fu il caso delle milizie piemontesi che presero parte attiva alle guerre contro la Francia repubblicana; così fu della Guardia Nazionale francese in que' primi tempi di rivoluzione; la linea si

ricompose prima coi volontari della guardia; fu d'uopo quindi istituire il reclutamento forzato, che si disse in principio *requisizione* quindi *coscrizione*. La recente storia di Spagna ci mostra come la guardia nazionale, permanente, numerosa, possa concorrere a far che il Governo non possa aver un carattere durevole e forte. Nell'Inghilterra, paese della più grande libertà, unita a potenza di Governo, più a magistrato civile, che ad una permanente e generale milizia cittadina, si confida la tutela dell'ordine interno; perchè ivi cessò da lungo tempo lo stato eccezionale e nuovo, quello cioè a cui io credo solo applicabile l'attivazione della tale milizia (meno che ne' comuni rurali, ove è insufficiente la forza protettrice delle proprietà) attivazione da non confondersi coll'ordinamento, ed esercitazione.

Nei casi, come dissi, di eccezione, la guardia civica rappresenta l'unione della maggiorità de' savi, dei giusti, contro la prepotenza di una minorità intraprendente. Così lo dimostrò quella di Livorno ne' fatti di gennaio scorso; essa in tal caso è il più forte alleato del Governo: è la sostituzione delle baionette persuasive alle mute e materiali. Sotto questo punto di vista è opportuno che essa sia tuttora organizzata in ogni Provincia, ne' paesi ove la libertà può dare occasione a dissidenze, a sommosse. Siamo però d'avviso che quando dovesse attivarsi por guerra interna, ne fosse affidata la direzione al Ministero della Guerra, e che quando non lo fosse che in compagnie comunali, ne restasse quella al Municipio sotto la dipendenza dell'Interno. A questo Dicastero spetterebbe di prov-

vedere al modo di trarne partito nelle campagne, ove è quasi nulla la forza armata di milizia o di buon governo, per impedire i furti de' prodotti pendenti del suolo, i guasti delle proprietà, singolarmente de' boschi. Nel qual solo caso il servizio può esserne permanente nè sarà di grave peso.

Pare a me, che coloro che disapprovano fra noi l'istituzione della Guardia Nazionale per il motivo che noi abbiamo uomini arruolati nei Reggimenti in numero considerevole, non badano abbastanza alla circostanza, che il principale ostacolo all' attivazione di tutti i medesimi si è la grave spesa necessaria per il loro soldo quotidiano, per vestirli ecc., mentre la guardia civica è gratuita; d' altra parte coloro che vedono solo in quest' istituzione la salvezza d' Italia non riflettono, che per far la guerra a dì nostri non è soltanto necessario di aver disponibili un numero grande di ogni generazione d' uomini, tale a pareggiar il numero nemico, ma è necessario aver uomini istrutti nelle armi speciali, robusti, pratici ecc. è necessario aver cavalli, munizioni, attrezzi, e nella giusta proporzione prescritta dalla tattica colla fanteria; vale a dire ci vogliono capacità, e denari. Bisognerebbe ora all' Italia, se avesse milioni disponibili, quasi creare una marina militare rispettabile, onde fosse proporzionata alla posizione sua geografica, allo sviluppo di sue coste, all' importanza di tal arma per la sua salvezza e futura prosperità. Converrebbe creare, conservare scuole, compire le esistenti fortezze ecc.

Noi avremmo desiderato di potere, mediante documenti positivi e generali, relativi alle operazioni e risultati della leva, poter presentare un preciso quadro numerico del prodotto in uomini, che il nuovo piano può fornire: un tal lavoro non può farlo che il Governo, presso cui solo stanno i documenti di tutte le provincie; noi non presenteremo che un nostro calcolo parziale desunto dalle osservazioni di quasi due lustri fatte in questa provincia.

L'annuo contingente finora assegnato alle provincie di terraferma dello Stato ligure subalpino ascende, tutte le armi, e tutte le specie di servizio comprese, a circa dieci mila uomini, di cui tre a quattrocento per la marina: il che fa, per l'esercito di terra, individui cinque ogni due mila anime della total popolazione.

Per avere questo contingente di dieci mila uomini dalla generazione di un anno, occorre, applicando l'attuale Regolamento, esaurire nella città almeno i $^3|_4$ e nelle comuni rurali che non hanno marittimi esenti, il quarantaquattro per cento delle liste; cioè il minimo trentasette per cento, circa $^1|_3$, il massimo quarantotto e mezzo, ossia $^1|_2$.

Abbiamo però in Piemonte delle località, la cui popolazione talora non può dar il compimento de' soldati assegnati (così ne' luoghi soggetti al cretinismo).

Ora contando che $^1|_5$ della popolazione sia nel primo caso o cittadina in cui si va ai $^3|_4$ delle liste, la media generale dello stato può fissarsi a $^1|_2$ delle medesime.

È dunque possibile col metodo attuale, avere annualmente, coll' esaurire le liste, un contingente di ventimila uomini, abili per l'armata attiva; restano quindi sulle liste, come esenti, riformati, incogniti ecc. altri ventimila; di questi abbondantemente la metà hanno qualità militari, e sono presenti, di modo che si può dire che la generazione di un anno ne' Regii Stati può fornire un contingente di uomini atti alle armi attive, mobili o sedentarie, di trenta mila. Contando a caduno di questi uomini dieci anni di servizio attivo o in riserva, o nella guardia nazionale, si può dire che questi stati Alpennini o Ligure-Piemontesi possono avere trecento mila persone armate: vale a dire $^1/_{13}$ della popolazione circa (1).

E qui crediam opportuno il riferire una savia riflessione di C. Balbo (Antologia ital. novembre 1847). È probabile cioè che l' Italia, che ora conta forse meno di 23 milioni, possa colle accresciute industrie, col cresciuto commercio, colla diffusa istruzione accrescere, duplicare i suoi mezzi di sussistenza, e così la popolazione di altrettanto; e così l' armata la quale non solo si recluta sulla popolazione, ma non si sostiene e non si munisce che col sufficiente denaro, potrà altresì

(1) La provincia di Genova termine medio, ha 3200 a 3400 viventi iscritti sulle sue annue liste; di essi ne suol avere riformati per mancanza di statura 30 a 40, riformati per difetti 130 a 140, esentati (fin di lista) per condizione di famiglia 490 a 575, esentati per adetti al clero 8 a 15.

Totale esenti 664 a 751 eguale circa al contingente de' soldati richiesti (640 al più).

Più alla marina è fornito a parte dalla stessa popolazione.

all' uopo, e coll' accresciuta prosperità nazionale, duplicarsi.

Noi concediamo essere ragionevole il desiderio di vedere il bilancio militare diminuito, essere cioè lo importo della spesa del dicastero Guerra fra noi messo in armonia colla spesa accordata agli altri pubblici servigi: fra noi su settantanove milioni circa (nel 1844-45) di spesa totale, trentadue erano per il servizio dell'armata di terra e di mare, delle aziende ecc. (1). Ma questa nostra schietta confessione non turbi la mente del buon militare che vi potrebbe ravvisar un progetto di peggiorare la sua condizione. No, noi vogliamo migliorarla, e questo miracolo non ci pare impossibile benchè difficile, perchè certamente ha da colpire potenti interessi personali. Dimostrar tale possibilità esigerebbe da noi uno sviluppo di ragionamento estraneo al nostro soggetto: diremo soltanto, che crediamo col di Vesme (vedi la Concordia 12 gen. 1848) che la piaga da curare consiste nelle costose nullità, nelle spese di precoci, numerose eliminazioni di persone, alcune con eccedenti stipendi; nell'enormità delle spese di amministrazione troppo complicata.

Noi crediamo potersi trovar mezzo, anche dopo fatte le giuste economie, di innalzar la marina alla posizione che vuole l'interesse dello Stato, a fornire meglio il materiale militare di terra, e di trattar meglio i su-

(1) Colla marina il bilancio militare fra noi è di trentasette milioni novanta mila su settantotto, sessanta mila; circa la metà.
In Francia, un terzo circa del Budget.

balterni, i meschini, gli incapaci d'intrigo; premiare i distinti servigi, utilizzare i veterani che il più sono uomini in piena virilità civile, e possono guadagnare non ricevere in isterile elemosina, il loro sostentamento.

Se l'Italia centrale vuole seriamente la sua rigenerazione, la sua indipendenza, se vuol esser rispettata deve rendersi forte; nè a ciò basta il buon volere: ci vogliono gravi sacrifizi di persone e di sostanze, o di spese per avere un buon esercito. Così voglia ognuno che applaude a libertà, ed avrà dimostrato di essere sincero, di essere schiettamente virtuoso, ed italiano.

Il piano da noi qui brevemente accennato e proposto non è che un concetto in germe, su cui invochiamo i lumi altrui, pronti a valersene per rettificare il medesimo: diciamo soltanto in compendio che i vantaggi che noi ne speriamo consistono:

1.° In più giusta distribuzione del tributo della leva:

2.° In maggior facilità di soddisfarvi:

3.° Nel procacciare un' armata di riserva più numerosa e più giovane:

4.° Di accrescere di poco il tempo del servizio effettivo dell' uomo di leva, escludendo così da ogni privilegio le armi speciali.

Sunto di una formola

di legge organica della milizia italiana.

1. Ogni cittadino che non sia ne' casi dichiarato dalla legge è obbligato al servizio militare, di terra o di mare.

2. L' estero che ha domicilio nello stato può esser chiamato a far parte dell' armata sedentaria o difensiva.

3. Dai 20 ai 55 anni l' uomo soggetto alla milizia deve appartenere ad una delle tre seguenti partizioni della forza armata, cui centro e capo è il Re.

Armata attiva di terra o di mare.
Armata di riserva idem
Armata difensiva o *sedentaria*.

4. Alla prima sola è dovere di star sotto le armi sì in tempo di pace che in quello di guerra.

5. La seconda può esser chiamata parzialmente o integralmente. Nel primo caso il Governo segue l'ordine delle categorie infra enumerate.

6. La legge per la milizia di mare avrà norme speciali: quella generale della leva terrà conto alle province degli uomini di mare che forniscono, nell'assegnar loro il debito per quella di terra.

7. L' ordine annuo di leva parte dal Re: il Ministro ne fa il riparto fra le province dopo conosciuto il numero e le condizioni degli iscritti della medesima per mezzo del consiglio di leva.

8. Gl' iscritti sono dal consiglio di leva esaminati sulla loro attitudine militare e sulla situazione loro di famiglia, e collocati in parecchie liste distinte o categorie diverse, dopo aver loro dato un numero per mezzo dell' estrazione a sorte, il quale numero serve soltanto a ordinare nella propria categoria, e a determinare in caduna di queste la precedenza per la partenza ed incorporazione nell' armata di cadun iscritto.

9. La riserva si compone degl'iscritti abili al militar servizio delle categorie non chiamate all'arruolamento attivo, e de' soldati che finirono la prima loro assegnazione di attività come infra.

10. L'armata sedentaria si forma coi volontari, e colle designazioni, come si dirà in appresso.

Dividesi pure in varie serie o categorie suscettive di temporaneo servizio interno, ne' tempi difficili e in circostanze urgenti della Patria, salvo il caso di cui al §. 14. 15.

11. L'attività e la riserva chiamata al servizio hanno soldo e vestiario: la sedentaria è gratuita, e non riceve che armi e munizioni.

12. L'uomo della riserva, è ordinariamente libero di sè, come quello della guardia nazionale. Ma il primo chiamato sotto le armi s'incorpora e s'assimila alla truppa attiva.

13. La guardia nazionale non può esser obbligata a servire oltre i limiti di sua comune; ha un organizzazione distinta dalla linea.

14. La guardia nazionale dipende dal Ministero dell'Interno in massima generale, e solo dalla *Guerra* per il caso di servire contro l'estero nemico. Ma l'attivazione sua è sempre preceduta da ordine del Re, salvo che per provvedere all'ordine e sicurezza interna, e per la polizia rurale o stradale, ove d'uopo.

15. Eccetto il caso di cui nel numero precedente il servizio attivo della guardia nazionale è temporaneo, a meno che il Re disponga altrimenti in alcune località o tempo.

La sua organizzazione però è conservata permanente, e così l'istruzione in ogni provincia.

16. L'ordine di precedenza fra le diverse milizie, è quello indicato al §. 3, e fra i corpi di caduna, quello della data di loro istituzione.

17. Le sostituzioni, dicansi *surrogazioni* o *cambi* di posizione, sono permesse fra i soldati secondo le norme che stabilisce il regolamento della leva, ma soltanto nell'armata attiva o di riserva, riguardo a colui che vuole esimersi dal servizio: il surrogato potrà anche procedere dalla sedentaria, se è idoneo.

Procedimento per la leva militare.

18. Le operazioni della leva sono affidate ad un commissariato di leva, ad un consiglio di leva, e ad uno di Revisione per caduna provincia: il consiglio ordinario è composto di tre membri militari e di uno consigliere della città capoluogo, e di uno consigliere d'Intendenza. Il comandante la provincia, il commissario di leva, un capitano di linea formano i membri militari. Il consiglio di revisione è presieduto dal Governatore o Generale di divisione, è composto dall'Intendente, dal Sindaco del capoluogo, dal Commissario di leva, e da due medici-chirurghi. Quattro voti sono necessari perchè sia riformata la decisione del consiglio ordinario di leva.

Elenco delle operazioni di leva.

19. Formazione di liste alfabetiche comunali coi nomi e connotati degli iscritti che compiono il vente-

simo anno di loro età, cancellazione de' morti, dei domiciliati in altra provincia; iscrizione degli ommessi, degli avuti da altre provincie, dei rimandati dalla leva precedente.

20. Estrazione a sorte fra tutti gl'iscritti delle comuni componenti il mandamento; redazione di una sol lista per ordine di numero d'estrazione.

21. Prime adunanze del consiglio di leva, ed a sei mesi prima dell'epoca fissata ordinariamente alla partenza delle reclute.

Visita personale degli iscritti, della misura di loro statura e attitudine militare; esenzione de' marittimi — esclusioni — riforme per difetti di salute o corporali, secondo l'elenco determinato dalla legge. Scrutinio delle situazioni di famiglia, classificazione degli iscritti e collocamento in categorie distinte, come infra.

22. Trasmissione al Ministero della distribuzione degli iscritti in categorie colla dichiarazione di loro statura, e di loro attitudine militare, espressa in tabelle sommarie numeriche.

23. Riparto fatto dal Ministro fra le province; prescrivendo le categorie che devono fornire il numero assegnato d'iscritti agli indicati corpi dell' esercito.

In quest' operazione si avrà riguardo ai congedi prossimi a conseguirsi nei corpi, come verrà fatto conoscere a tempo dai comandanti dei medesimi al Ministero.

24. Riparto del contingente provinciale fra i mandamenti fatto dal commissario di leva, da approvarsi dal consiglio.

25. Nuove adunanze del consiglio di leva: designazione nominativa de' partenti, seguendo l'ordine del numero d'estrazione conservato in caduna categoria; ammissione delle sostituzioni o de' cambi.

26. Il comandante la provincia, col commissario procedono alla distribuzione delle reclute fra i corpi cui si deve fornire.

27. Adunanze del consiglio di revisione per decidere dell'idoneità degli iscritti o cambi, e sulla protesta od appello de' medesimi iscritti, o del capitano di leva contro le decisioni del consiglio di leva.

28. Arruolamento, partenza de' giovani per il corpo assegnato, ivi vestiti ecc.

29. Il consiglio di leva procede a nuove designazioni per supplire, se vi è luogo, i soldati riformati dal consiglio di revisione partenza ecc.

Trasferta di tutti gl' iscritti di quell'anno, abili al servizio, non stati designati, alla riserva od alla milizia sedentaria, secondo la legge: iscrizione de' loro nomi e connotati a protocollo de' corpi ecc. Il tutto per cura del consiglio di leva o del commissario.

30. Adunanze straordinarie del consiglio che determina il passaggio alla milizia sedentaria de' soldati che terminarono loro ferma di riserva. Trasmissione de' ruoli all'amministrazione comunale di caduno: questa, coll'opera di una *Giunta di scrutinio* ne fa il riparto nelle categorie della guardia nazionale, secondo la loro posizione, conformemente alla legge (vedi §. 53).

31. Un consiglio di leva straordinario o biennale esamina le dimande di cambio di categoria, o di

armata, per mutazioni occorse nelle famiglie di soldati.

32. *Massima di governo.* Lo Stato adempie un dovere quando è in caso di rimunerare chi l'ha servito militarmente. Così deve accordare restituzione di tempo e alleviamento di spese per esami ecc. al giovane che la leva distolse dagli studi o dall'impresa carriera: ammettere i soldati attivi litiganti al benefizio dell'avvocato de' poveri: così sono giuste le esenzioni per fratelli al servizio, le alte paghe ai vecchi militari, che si ringaggiano gratuitamente.

Regole
per la destinazione d'iscritti all'armata attiva.

33. In tempo di pace sei mesi prima dell'epoca ordinaria della partenza delle nuove reclute il consiglio di leva procede all'esame della persona e della posizione in famiglia di ciascun iscritto, secondo l'ordine del numero toccato a caduno nell'estrazione a sorte. È assistito da pratici di medicina e dai sindaci comunali, i quali dovranno aver fornito al giovane lo stato di situazione di famiglia redatto dietro esatti documenti. Con tali e altre carte e colle informazioni verbali, il consiglio distribuisce i giovani in otto categorie come segue, collocandoli nell'ordine del numero d'estrazione di ciascheduno.

34. Categoria 1.ª *a.* I giovani che appartengono per età a leve di anni antecedenti stati per loro malizia, o fatto ommessi nelle liste di loro classe.

b. I giovani nati nella Provincia, che rimangono incogniti, o non provarono di trasferta legale di domicilio de' loro genitori in altra provincia dello Stato, quando il padre ne è cittadino.

c. Gl' iscritti che risultano arruolati antecedentemente come volontari. Sono descritti per il debito di anni di servizio come infra dopo il ventesimo di lor età.

d. I giovani iscritti aventi diritto a una categoria più favorita, o alla riserva che dichiarano esser contenti di servire anni sei consecutivi, avranno il diritto di scelta del corpo, quando ne abbiano l'attitudine, e vi siano vacanze.

e. Gl'iscritti che trascurarono di giustificare di aver diritto a collocamento in diversa categoria.

Categoria 2.ª — I giovani aventi almeno tre fratelli maggiori di diciassette anni di cui nessuno sia militare in attività, o abbia finita la sua ferma di attivo servizio.

Gl'iscritti della 1.ª e 2.ª categoria debbono prestare un servizio continuo di sei anni, quindi restare aggregati alla riserva per anni quattro.

Categoria 3.ª — Iscritti con soli due fratelli maggiori di diciassette anni ed il padre in età minore di cinquantasei anni, servir debbono quattro anni d'attivo servizio e sei di riserva.

Categoria 4.ª — Tutti gl'iscritti non suscettivi secondo la legge di speciale assegnazione o esenzione, servono come infra.

Categoria 5.ª — Iscritti aventi un sol fratello maggiore di diciassette anni, ed il padre che compì i cinquantasei, capace di sostenere la famiglia col reddito o coll' opra.

Categoria 6.ª — Iscritti che hanno un sol fratello maggiore di diciassette non militare, il padre maggiore di cinquantasei incapace o quasi di provvedere alla famiglia coll'opera o col reddito proprio.

Categoria 7.ª — Figli unici di loro genitori (non contando le femmine) viventi o defunti, che non siano indispensabili sostegni della famiglia.

Categoria 8.ª — Primo figlio di vedovo o vedova, o di sessagenario, non indispensabil sostegno della famiglia. I maritati senza prole nel caso di cui al §. 48 *f*.

35. Gl'iscritti arruolati alla milizia della categoria 4.ª 5.ª 6.ª 7.ª servono due anni effettivi e otto alla riserva.

36. Il regolamento speciale descrive le malattie ed i difetti che esimono dal servizio attivo. Così pure indica le stature richieste. Quando però l'iscritto non fosse di statura minore di centimetri 150 sarà sospeso, per quell'anno soltanto, e riveduto nel venturo.

37. L'attività si recluta altresì dai surrogati, come nel numero seguente ed al numero 45.

38. È ammessa la volontaria prolungazione del servizio attivo di chi è già sotto le bandiere, sia per conto proprio, ed allora non ha limite il tempo da lui desiderato, o per conto e scambio con un iscritto appartenente ad una delle otto sovradescritte categorie, ed allora farà sei anni d'attivo servizio se l'iscritto appartiene ad una delle tre prime, e quattro anni se ad una delle cinque seguenti col compimento ai dieci anni in riserva.

Composizione dell'armata di riserva.

39. Gl'individui assegnati all'armata di riserva appartengono ai medesimi corpi, che l'armata attiva, e fan parte delle sue divisioni: può però il regolamento organico de' corpi o reggimenti specificare i casi in cui si dovranno accrescere le compagnie od i battaglioni per disporvi in numero tattico gli uomini chiamati alle armi nel corpo medesimo.

40. Il soldato di riserva, giunto al corpo ha paga, vantaggi, divisa ed armi quali ha il soldato attivo.

41. Uno speciale regolamento accerta premi o avanzamento all'anzianità ed al merito degli uomini della riserva chiamati a straordinario e lungo attivo servizio.

42. L'armata di riserva si spartisce in più categorie, onde il Governo possa, secondo le maggiori o minori occorrenze chiamarne, seguendo l'ordine loro successivo e numerico, alcune, o tutte sotto le armi.

Le categorie sono:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 quelle medesime dell'armata attiva, come al §. 34. e vi s'iscrivono

a. — Tutti gl'individui rimasti disponibili dopo il compimento del chiesto contingente: questi sono obbligati ad un servizio di riserva per altrettanti anni, quanti ne compiono in attività e riserva i loro compagni della loro categoria.

b. — Tutti i soldati, i quali terminato il dovuto servizio di attività, passano alla riserva (§. 34. 35.). Sì i primi, che i secondi formano un sol ruolo per

caduno anno, e cadnna categoria secondo l'ordine d'estrazione primitivo.

43. La serie *a* non è vestita nè pagata, finchè sta in congedo, salvo ordine del Re, al quale spetta altresì l'ordinare che si eserciti nelle militari manopere, gratuitamente in luogo e tempo il meno incomodo, e non costoso.

44. Nel caso di parziale chiamata, o di parziale rinvio a casa de' soldati di riserva si seguirà la progressione naturale dei numeri delle categorie nel primo caso, e l'ordine inverso nel secondo.

45. Il servizio continuato del soldato di riserva che ecceda quello prescritto ai §§. 34 e 35 le conta il doppio, per avere il finale congedo.

46. È permessa la surrogazione ad un soldato ascritto alla riserva, ma il suo surrogato passa alla categoria 1.ª dell'attività. È pure permesso lo scambio fra individui appartenenti a categorie diverse, ma del medesimo reggimento, egualmente abili al servizio ed in riserva. Questa non può operarsi che avanti al consiglio straordinario di leva.

47. In caso di chiamata della riserva sono esenti dal servizio gli impiegati di R. nomina, gli ecclesiastici ecc. (da specificarsi in più minuto Regolamento).

Della Milizia Sedentaria e Guardia Nazionale.

48. Possono, o debbono secondo la legge appartenere a questa milizia, oltre il corpo de' veterani e altri

1.° Tutti i cittadini che hanno l'età fra i venti ed i cinquantasei anni, i quali non sono soldati attivi o di riserva, nè furono esclusi o riformati nella leva, salvo il caso di cui alla lettera *g*, *h*.

2.° Gl'iscritti che all'epoca di loro leva si trovano in uno de' casi seguenti:

a. Figlio unico, o figlio primogenito di vedova, o di sessagenario, o di cieco che siano sì gli uni che gli altri sostegno unico della famiglia (vedi lettera *d*).

b. Iscritti aventi un sol fratello maggiore ammogliato con prole, ed il padre inabile al lavoro, nelle famiglie prive di altro mezzo di sussistenza, che l'opera dell'iscritto.

c. L'iscritto avente un fratello militare, o che compì la sua ferma.

L'iscritto avente tre fratelli di cui due siano o siano stati militari per il tempo determinato dalla legge.

d. Primogenito di orfani, ai quali presta la sua assistenza; cessando questa cesserà il suo privilegio, e dovrà terminare al servizio di riserva il tempo occorrente al termine del servizio di sua classe. La medesima disposizione si applica al figlio di vedova ecc. di cui sovra.

e. Figlio di padre già militare per il prescritto tempo di servizio, avente due fratelli di cui uno pur sia attualmente militare.

f. I maritati, o vedovi, ambi con prole la cui opera è indispensabil sostegno della famiglia priva di parenti in primo grado, che abbiano tale facoltà, purchè il matrimonio risulti non contratto nell'anno in cui principia il ventesimo dell'età dell'iscritto.

g. I giovani di anni ventuno stati riformati alla leva per difetto di statura ma che hanno quella di centocinquantadue centimetri.

h. I riformati per fisici difetti, o malattie meno essenziali da indicarsi in apposito elenco.

i. I congedati dal servizio dell'armata attiva, o di riserva per tempo finito.

k. I pensionati, o in disponibilità, siano civili, che militari.

l. Gl'impiegati; meno i capi contabili di denaro pubblico, comunale, o di corporazioni, o di istituti approvati dal Governo, meno altresì

I giusdicenti e loro primo segretario,

I maestri di scuole tecniche, comunali, primarie, e secondarie,

I professori di Università, e collegi pubblici.

m. I volontari che hanno da diciassette a venti anni o più di cinquantasei anni.

49. Tutti i cittadini obbligati all'armata sedentaria come sopra sono distribuiti in categorie come segue:

Categorie di servizio per la Guardia nazionale.

50. La prima categoria comprende:

a. Coloro che hanno in beni stabili od in crediti ipotecarii una proprietà non minore di venticinque mila franchi; od il doppio in capitali circolanti in commercio, o impiegati in manifatture; od uno stipendio o vitalizio di tre a più mila franchi.

b. Coloro che vivono comodamente col prodotto dell' esercizio di professioni intellettuali, o di belle arti, i dottori, notai, ingegneri ecc. i quali tutti siano tra i venti ed i trentacinque anni d' età.

Categoria 2.ª Coloro che sono nelle condizioni precedenti ma dell' età da trentacinque a cinquantacinque compiti.

Categoria 3.ª I proprietarii di stabili del valore da dieci a venticinque mila franchi, come alla categoria 1.ª o che hanno una pensione, od un reddito vitalizio da mille a tre mila franchi.

I capitani o padroni di bastimenti marittimi, i sensali di prima classe, farmacisti, agenti di cambio e altri che hanno da venti a trentacinque anni.

Categoria 4.ª Gl' individui che sono nelle condizioni de' precedenti, ma di trentacinque a cinquantacinque anni compiti.

Categoria 5.ª I negozianti al minuto, con minori fondi, i padroni di bottega, di vendita o di fabbricazione, affittavoli di terreni del valore non minore di venticinque mila fr.; agricoltori, capi di casa e possidenti con un valore almeno di duemila fr. in beni.

Gli esteri domiciliati in paese tutti dell' età di venti a trentacinque anni.

Categoria 6.ª Gl' individui che sono nelle condizioni de' precedenti ma dell' età dai trentacinque a cinquantacinque anni; più i figli di famiglia il cui padre fa parte di alcuna delle precedenti categorie, cui essi non appartengono per proprio titolo e non assegnati all' armata di riserva, o che facendone parte, non fu-

rono richiesti al servizio, e si offrono volontari per a tempo, e sono di età oltre i venti.

Categoria 7.ª Tutti gli altri cittadini che non hanno diritto ad esenzione da questo servizio: di età da venti a trentacinque anni.

Categoria 8.ª Come i precedenti, ma dell'età dai trentacinque ai cinquantacinque.

51. La quota o fissazione del valore della proprietà, o del reddito vitalizio sovra indicato è un massimo, applicabile alle città più ricche. Sarà stabilita per le altre località una graduazione in meno, da determinarsi (1).

52. Non è ammessa surrogazione o cambio che fra parenti sino al secondo grado e coll'adesione del consiglio, o giunta di cui infra: il cambio di torno è permesso per un dato servizio purchè gratuito, col consenso del capitano.

53. La formazione de' ruoli delle categorie sarà affidata ad un consiglio locale detto *giunta di scrutinio*, nominata dal consiglio comunale. Questa trasmette il risultato di suo lavoro al sindaco, e questi al conservatore del censo, al commissario di leva.

(1) Debbo dichiarare che la tassazione fatta nel piano, al §. 50, o lo spartimento in categorie secondo il valore delle proprietà o del reddito delle persone soggette al servizio nella Guardia nazionale deve considerarsi piuttosto come un modulo, od esempio per dimostrare i principii del progetto di regolamento, anzichè come limiti fondati su calcoli rigorosi, tali ad escludere la convinzione della possibilità della convenienza di variare la medesima. Dichiaro altresì non avere avuto in mente di esporre in questi pochi cenni tutte le regole necessarie in un compito regolamento di formazione di Guardia nazionale.

Questa giunta procede ogni tre anni, o prima alle variazioni di categoria, che sarebbero accadute nel tempo predetto quando solo che siano richieste o da capi della milizia, o dall' individuo; procede annualmente alle cancellazioni di morti, espatriati, di coloro che arrivarono al cinquantesimo sesto loro anno ecc. e colloca i nuovi secondo li protocolli trasmessi dal Commissario di leva dopo il compimento annuo del contingente provinciale all' armata.

54. L'organizzazione, l'armamento, la chiamata al servizio di questa milizia o di alcuna parte della medesima, la durata di quello ecc. sono decretati dal Re, e secondo la legge fondamentale dello Stato, che le fa facoltà di non seguire l'ordine numerico delle categorie. Però quelle coi numeri 7. e 8. dovranno sempre essere le ultime chiamate, siccome comprendono le persone la cui sussistenza è dipendente dal loro giornaliero lavoro e guadagno.

Potrà altresì il Re, quando lo crede opportuno e sufficiente, richiedere a servire un dato numero di volontari di tutte o di alcune categorie soltanto, e formarne guardia locale.

In ogni caso gl' individui benchè di diverse categorie saranno fusi assieme nelle diverse frazioni in cui è costituita militarmente la guardia locale, e che cresceranno di numero; all' uopo colla nomina di nuovi capi; così una compagnia può divenir coorte formandosi in due ecc. compagnie.

La sorte può esser l' unica norma della distribuzione de' nuovi chiamati.

55. Questa forz'armata è separata dalla truppa soldata in quanto alla dipendenza gerarchica, amministrativa ed all'istruzione. Essa lo è pure riguardo alla sua interna disciplina. Quando però essa venisse ad esser impiegata a fazioni militari contro il nemico politico, o ad occupare posti di guardia in città, o fortezze in cui vi è un comando militare, i comandanti della truppa civica comandata a tal uopo prenderanno unicamente gli ordini dal comando militare per detto servizio militare.

56. Secondo la popolazione della comune cui appartiene questa milizia può essere formata in corpi militari: per esempio in coorti suddivise in ischiere, ovvero in compagnie, squadre, drappelli.

57. Gli offiziali, meno i capi, di questa milizia sono proposti al Re in triplice nota. Nelle coorti questo è il risultato dello scrutinio fatto fra i graduati medesimi cui compete il posto vacante: i proposti possono appartenere ad altra comune.

58. Il Re può nominare i capi di coorti sia fra i membri della medesima che altrimenti, ed anche fra uffiziali in ritiro.

59. La legge determina il tempo della durata della funzione del graduato.

60. Lo Stato fornisce le armi e le munizioni; il comune ne è contabile e custode, ma non può affidarle agli individui che d'ordine del Re.

61. L'istruzione avrà luogo nella comune medesima, e dietro un programma pubblicato in progetto, discusso in consiglio comunale, e approvato dal Governo.

62. Il Re solo può render obbligatorio l'uso di un vestire speciale.

63. I graduati pòssono essere chiamati al capo luogo di provincia per particolare istruzione, che non deve durare più di tre ore al giorno, nè più di ventiquattro volte all'anno.

64. Potrà il Governo assegnare alla Guardia nazionale, e per a tempo qualche istruttore scelto nell'armata o fra i pensionati, ai quali ultimi potrà permettere si accordi qualche compenso.

65. L'amministrazione di denaro, di armi, di vestiario delle pochissime persone salariate (p. es. scritturali e musici), la disciplina punitrice, la tenuta de' ruoli ecc., sono dietro regolamento emanato dal Ministero, esercite da consigli, più o meno numerosi secondo le località. I capi de' corpi curano l'esecuzione sì di regolamenti, che delle deliberazioni de' consigli, ed hanno il potere discrezionale necessario al pronto andamento del servizio, di cui godono i tali capi della linea.

Uffici Femminili

L'idea di regolamento per un ordinamento militare generale italiano da noi qui abbozzato veniva concepito nell'intima convinzione della necessità in cui è un popolo in parte inerme e pupillo, che vuol divenire e restare indipendente, anche nella previsione di gravi eventualità, di grandi conflitti, d'immensi sacrifizi, della necessità, dico, di essere forte e *di fare da sè.*

A tale scopo mira il piano proposto: noi crediamo che coll'adottarne le basi principali l'Italia avrà uomini in numero non solo sufficienti a pareggiare i mezzi di provvederli di munizioni, di cavalli, di vettovaglie, di materiale d'ogni sorta, ma ben oltre tale facoltà e tale proporzione.

Ciò non ostante non vogliamo tralasciare di dire qualche parola sulla parte che puossi ragionevolmente accordare al sesso non virile nella grand'opera del nostro risorgimento, qualora questo imponesse alla patria l'accordo e l'azione di tutte le sue potenze.

Noi non partecipiamo al parere di coloro, che credono seriamente alla possibilità, ed alla convenienza di ammettere le donne ad armeggiare nelle fazioni militari. Non ci sono ignoti i mirabili esempi di valore dati da quel sesso, che ci presenta l'istoria sì antica, che moderna e contemporanea. Noi conserviamo la fiducia, che, rinnovandosene l'opportunità, possono in Italia rinnovarsi eguali o maggiori esempi d'eroismo; ma noi ravvisiamo questi fatti come risultati di cir-

costanze anormali, come eccezioni ad un principio, ad una legge naturale, eccezioni di cui non si può tener conto in un regolamento.

Siamo persuasi, che le qualità più costanti, spontanee, caratteristiche delle donne sono quelle che emanano dal cuore: che la più pregevole, la più utile alla società è quella inerente alla madre di famiglia, per cui nasce, e si stabilisce nell'animo della gioventù l'instintivo amore alle virtù domestiche, alla religione, singolarmente all'ordine, alla giustizia, alla morale, basi d'ogni grandezza di un popolo.

Però nell'interesse della cosa pubblica e militare, desideriamo che non rimangano sterili quelle preziose facoltà di cui natura dotò con predilezione la donna; e noi vogliamo giovarsi a prò dell'esercito, della loro squisita sensitività, del sentimento affettuoso, simbolo del bel sesso, sentimento che le comanda beneficenza, pietà, pazienza, commiserazione.

Proponiamo quindi che in caso di guerra si formino per volontarie sottoscrizioni, congreghe o società di più donne italiane, le quali si obblighino di attendere ad uno separatamente, od a tutti i sotto indicati uffici.

1.° Patronato degli orfani, ossia delle famiglie rimaste bisognose e prive di padre, o di figlio, o di fratello ecc., assente per militare servigio, coll'incombenza di offrire e di prestare loro consiglio, consolazione, aiuto, tutela, siano i militari ancora viventi, ed al campo, siano rimasti estinti o solo feriti. Fornirle lavoro o impiego, educazione e soccorsi se in-

digenti, adattato alla qualità delle persone, e a loro circostanze.

2.° Assistenza de' militari ricoverati negli ospedali o nelle ambulanze, o che difettano di pronto e idoneo ricovero; vigilanza e soccorsi, per i convogli di feriti verso l'interno alla partenza, in via, all'arrivo loro ecc. Concorso alla cura medica, al servizio dietetico e di infermiere, di massaia nei detti ospedali.

3.° Temporanea tutela e patrocinio degli interessi, e de' sentimenti de' prigionieri di guerra nazionali e di loro famiglie. Carità e beneficenza verso i prigionieri pure di guerra stranieri, tradotti fra noi.

La saviezza del Legislatore farà in modo di emulare la giustizia divina che premia non meno le buone opere oscure, che le pubbliche e celebrate.

Le patrone degli orfani, le assistenti degli infermi, le tutrici de' prigionieri riceveranno degna ricompensa al cospetto di Dio, dalla loro coscienza; al cospetto degli uomini, dalla patria.

Genova, *febbraio* 1848.

NOTA

Ecco alcuni esempi dei risultati dell' applicazione dell' attual Regolamento per la leva.

a. Famiglia: *dei maschi della medesima nessuno esente*:
Padre di sessantadue anni
Primo figlio soldato in riserva, o congedato.
Secondo figlio deve partire.

b. Madre vedova
Primo figlio, soldato volontario, ovvero frate, ovvero espatriato che fu esente per essa.
Secondo, unico sostegno parte.

c. Padre d'anni quarantanove affetto d'etisia.
Figlio unico parte.

d. *Simile.* Padre di sessantotto' anni.
Primo figlio parte, restano minori, e figlie.

Famiglia composta, in maschi di tre fratelli, di cui due obbligati al servizio, per cumulazione in uno di due diritti
Padre morto.
Primo figlio, numero alto e in fine di lista.
Secondo e terzo partono.

Di tre due rimangono a casa.
Padre vivente.
Primo figlio, numero alto.
Secondo parte.
Terzo esente per avere il secondo al servizio.

Di quattro figli tre obligati al servizio.
Primo fratello fu soldato, e congedato.
Secondo fu esente per il precedente.
Terzo deve partire.

Quarto deve partire, essendovene uno in fin di lista, e un solo al servizio.

Di cinque un solo parte.

Il primo ha estratto un numero alto, non parte.
Secondo iscritto marittimo non designato.
Terzo prete.
Quarto parte, deve far il soldato.
Quinto esente per aver il quarto al servizio.

Idem.

Il primo, il secondo, il terzo estrassero numero alto.
Il quarto estrasse numero basso, fa il soldato.
Il quinto anche numero basso, ma è esente per il quarto.

Di sei fratelli un solo obbligato a far servizio.

Primo fratello estrasse numero alto.
Secondo fu riformato per statura bassa.
Terzo marittimo.
Quarto estrasse numero alto.
Quinto per il numero basso parte.
Sesto esente perchè il fratello quarto al servizio.

Altra di sette uno solo chiamato al servizio.

Primo esente per numero alto.
Secondo operaio ne' R. stabilimenti.
Terzo prete.
Quarto riformato per balbuzie.
Quinto parte è soldato.
Sesto esente per il quinto.
Settimo ha numero alto.

(Con permissione)

U.C. BERKELEY LIBRARIES
C031482610